

Art. 1 Sussidi straordinari COVID19 – nozione generale

Sono istituiti i Sussidi straordinari COVID19, rivolti a Soci genitori o esercenti la potestà genitoriale di figli minori. Tali Sussidi si devono intendere come erogazioni una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia, strettamente collegati alle situazioni derivanti dalla pandemia mondiale da Sars-cov2.

Art. 2 Tipologie di sussidi

Sono istituite le segg. Tipologie di sussidi:

COD.	DENOMINAZIONE
W1	Bonus Baby Sitter
W2	Bonus Studio@Casa
W3	Bonus Centri estivi

È necessario, per l'erogazione del contributo, che il richiedente sia in regola con il pagamento della quota associativa annua e risulti convivente con il minore per il quale richiede il sussidio. Il minore deve risultare censito al sistema gestionale della MACC. Non è prevista una doppia erogazione per la stessa fattispecie, anche nel caso in cui entrambi i genitori sono soci.

Il richiedente o l'avente causa deve allegare alla domanda una pezza che attesti lo stato che giustifica l'erogazione, in carta semplice. È in ogni caso facoltà della segreteria MACC richiedere ulteriori documenti integrativi di quanto consegnato.

Art. 3 Sussidio Baby sitter

E' istituito un sussidio di Euro 50,00 una tantum per l'attivazione, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 18 luglio 2020, di servizi di baby sitting rivolti a figli minori di età compresa tra i 0 e i 13 anni (tassativamente fino alla classe III di scuola secondaria di primo grado). Tale prestazione dovrà essere deducibile da fattura di servizio baby sitting, ricevuta o documento fiscale equipollente o presentando il modello di appropriazione del bonus Baby sitter previsto dal DL 18/2020 (cd. Cura Italia) e successive normative connesse alla emergenza coronavirus (ad esempio DL Rilancio). Il sussidio spetterà una tantum per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di minori presenti nel nucleo del richiedente. Per i minori per i quali in ragione dell'età è possibile richiedere sia il sussidio di cui al presente articolo che quello di cui al successivo art. 4, sarà necessario optare per una o l'altra sovvenzione.

Art. 4 Bonus Studio@Casa

E' istituito un sussidio di Euro 50,00 una tantum per l'acquisto, nel periodo compreso tra l'1 marzo e il 18 luglio 2020, di apparecchiature elettroniche e digitali volte a garantire il diritto allo studio di figli minori di soci di età compresa tra i 12 e i 17 anni compiuti, o nel caso di soci maggiorenni di età pari a 18 anni. In ogni caso il richiedente deve tassativamente frequentare dalla classe I di scuola secondaria di I grado fino alla V di scuola secondaria di II grado.

Tale acquisto dovrà essere comprovato da fattura o scontrino parlante e dovrà tassativamente riguardare tablet, ipad, pc portatili o fissi. Sono comunque esclusi gli acquisti di smartphone e cellulari o qualunque altro elettrodomestico non rientrante nell'elenco precedente. Il sussidio spetterà una tantum per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di minori presenti nel nucleo del richiedente. Per i minori per i

quali in ragione dell'età è possibile richiedere sia il sussidio di cui al presente articolo che quello di cui al precedente art. 3, sarà necessario optare per una o l'altra sovvenzione.

Art. 4 bis Bonus Centri Estivi

E' istituito un rimborso parziale una tantum per l'abbattimento della quota di iscrizione di figli minori di soci ad attività estive quali centri estivi, centri gioco, spazio gioco o altre attività diversamente denominate che ne condividano la finalità.

Il rimborso è definito in un importo pari al 50% della spesa sostenuta per l'iscrizione di uno o più figli, fino ad un massimo di 50,00 Euro a nucleo familiare. Tale iscrizione dovrà essere deducibile da fattura, ricevuta o documento fiscale equipollente, certificato di iscrizione o altro documento che attesti la partecipazione del minore. Il sussidio spetterà una tantum per nucleo familiare ed è richiedibile anche da soci che abbiano già usufruito dei bonus di cui agli art. 3 e 4.

Art. 5 Termini di presentazione delle domande per i sussidi

I sussidi di cui agli art. 3 e 4 sono richiedibili esclusivamente nel periodo di tempo compreso tra il 20 maggio ed il 18 luglio 2020, per prestazioni che abbiano avuto luogo nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 18 luglio 2020. Tali date dovranno essere indicate o deducibili dalle pezze di appoggio presentate a corredo della domanda.

Il sussidio di cui all'articolo 4 bis sarà richiedibile nel periodo di tempo compreso tra il 18 luglio e il 18 settembre 2020, per prestazioni che abbiano avuto luogo tra il 1 giugno e il 18 settembre 2020.

Art. 6 Rimborso Acquisto dispositivi di protezione individuale

Per l'intera annualità 2020 l'acquisto di mascherine o guanti per la protezione individuale anti SARS-COV2 presso le farmacie e le parafarmacie convenzionate è rimborsato nei modi e con le limitazioni previste per le terapie e gli esami diagnostici, ai sensi del regolamento generale. Tali rimborsi devono essere giustificati da scontrino parlante e insisteranno sullo stesso massimale delle terapie ed esami diagnostici presso convenzionati.

Art. 7 Norme finali

Si applicano a questi sussidi tutti i principi e le norme del regolamento generale, ove non diversamente disciplinato dal presente regolamento, in quanto compatibili.